

La consulenza tecnica d'ufficio e la perizia nell'accertamento della responsabilità medica

La consulenza tecnica d'ufficio (Ctu) e la perizia costituiscono argomenti di sicuro interesse per il ginecologo. Infatti, il perito/consulente può essere incaricato dal giudice o dal pubblico ministero perché lo coadiuvi nell'esercizio dell'attività giudiziaria, rivestendo così il ruolo di consulente tecnico d'ufficio (nel processo civile), di perito (nel processo penale) o di consulente tecnico del pubblico ministero (nel corso delle indagini, ma anche del processo penale). Ed ancora il ginecologo può essere incaricato dalle parti affinché, col massimo rigore scientifico, ponga in luce, nell'ambito del processo o del procedimento penale, gli elementi scientifici favorevoli alla posizione del soggetto da cui egli ha ricevuto il mandato.

L'argomento interessa il ginecologo anche per l'ipotesi in cui si debba decidere sul suo operato, in relazione ad una sua ipotizzata responsabilità professionale in ambito civile o penale. Attraverso lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio e della perizia, il magistrato, che non è esperto di medicina, né delle varie specialità della medicina, ed ancor meno delle sottospecializzazioni, è posto nelle condizioni di valutare le questioni di carattere tecnico, e così decidere in ordine alla responsabilità del medico nei confronti del quale sia stata proposta un'azione risarcitoria o che sia stato chiamato in giudizio per rispondere di ipotizzate responsabilità penali. È evidente la delicatezza e l'importanza che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio e del perito rivestono: errate valutazioni sulla pratica medica inducono in errore il giudice e spiegano, nel tempo, effetti deleteri di ampia portata e su vari fronti.

La domanda d'obbligo a questo punto è: "Periti e consulenti sono sempre all'altezza del loro compito?". La risposta a questo quesito, che è anche il titolo del *Focus on* che nel 2012 *GynecoAogoi* ha dedicato all'argomento, era e resta tuttora la stessa. "Perizie superficiali, lacunose o errate non sono purtroppo casi sporadici. A monte, c'è un sistema che regola l'attività dei Ctu ormai anacronistico. Da riformare, come l'Aogoi chiede da anni".

Come illustrato in questo approfondimento centrato sulla specializzazione ostetrico-ginecologica, molteplici fattori e problematiche emergenti contribuiscono a collocare la consulenza tecnica d'ufficio e la perizia in una prospettiva diversa da quella di appena qualche decennio fa, ed ecco che pertanto si rende necessario adottare tutti quegli accorgimenti utili ad evitare azioni od omissioni che possano inficiare la validità, formale e/o sostanziale, della consulenza stessa.

di **Domenico Corea**
Medico legale

IMPORTANZA E RICADUTE DELLA CTU/PERIZIA

La delicatezza e l'importanza che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio e del perito rivestono è evidente: errate valutazioni sulla pratica medica inducono in errore il giudice e spiegano, nel tempo, effetti deleteri di ampia portata e su vari fronti. È chiaro che il cittadino danneggiato che non veda riconosciuto in giudizio il danno subito per cattiva pratica medica può perdere la fiducia nel sistema sanitario e nel sistema giudiziario; d'altra parte, le erronee valutazioni dell'operato medico possono portare a conseguenze nefaste per il singolo professionista, ma, alla lunga, anche ad importati e negative ricadute sociali.

Il riconoscimento ingiusto di una colpa sanitaria non si esaurisce con la condanna del medico ma, nel tempo, causa danni di ben più ampia portata che investono anche la salute del medico, l'aumento del contenzioso giudiziario, l'aumento dei premi assicurativi,



la stessa qualità (condizionandola in modo negativo) delle prestazioni mediche.

Infatti, il medico erroneamente condannato a risarcimenti anche molto consistenti o a sanzioni penali subisce un trauma psicologico che si riflette negativamente sulle proprie motivazioni professionali e spinge lo stesso ad orientare il proprio operato verso una ridotta attività lavorativa e/o verso l'adozione di (spesso inutili) accorgimenti difensivi e/o verso la deresponsabilizzazione.

In altri termini il medico è portato a praticare una medicina improntata ad atteggiamenti "difensivistici" tesi ad orientare la pratica clinica non verso il reale interesse della paziente e ad una strategia di contenimento del rischio clinico quanto verso atteggiamenti difensivi (o supposti tali) che possono portare a conseguenze negative ed a volte nefaste per la paziente (invio ad altro centro, overtraitment o undertreatment, richiesta di esami non necessari e talvolta dannosi per la paziente, eccessiva burocratizzazione dell'atto medico, alterazione del rapporto medico-paziente, privilegiare la forma piuttosto che la sostanza delle cose, etc.) e che non perseguono quindi il bene della paziente ma solo sostanziano l'illusione del medico di difendersi da eventuali accuse di malpractice.

Inoltre, laddove vi fossero molte **erronee sentenze di condanna** per responsabilità professionale medica, anche il sistema sanitario, considerato nel suo complesso, viene a trovarsi gravato di ulteriori costi in termini di elevati premi assicurativi che i sanitari (e le strutture sanitarie) corrispondono alle compagnie di assicurazione a copertura della propria attività.

Non esistono dubbi circa la necessità di assicurare un equo risarcimento al cittadino-utente della Sanità pubblica e privata che sia stato danneggiato dall'operato di un medico e, sul versante penale, di punire il professionista che sia stato negligente, imprudente, imperito (si ricordi che la tutela della salute assurde nel nostro ordinamento a principio di rango costituzionale) ed è financo interesse della classe medica in genere (che non deve essere autoreferenziale, deve tutelare il proprio decoro e disporre di stimoli idonei per perseguire costantemente obiettivi di qualità) che tali effetti giuridici si producano in caso di colpevo-



la

le errore del medico, ma l'accertamento della responsabilità del medico, per poter essere il più rispondente possibile alle esigenze segnalate, deve osservare alcune precise regole che servano ad impedire **conclusioni fuorvianti ed incongrue**.

PROBLEMATICHE EMERGENTI

Sempre più frequentemente i cittadini che ritengono di essere stati ingiustamente danneggiati da una determinata procedura diagnostico-terapeutica si rivolgono all'Autorità giudiziaria, penale o civile. Pur senza entrare nel merito dell'analisi di una siffatta tendenza, si rileva che un tale stato di cose impone senza dubbio una maggiore attenzione nei confronti dell'intero processo valutativo che porta ad affermare o negare la responsabilità del medico.

Inoltre, di pari passo con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e con l'aumento delle aspettative dell'utenza, sono stati introdotti nella pratica medica comportamenti predefiniti e paradigmatici (linee-guida) e metodiche di contenimento del rischio clinico che rendono sicuramente più complesso rispetto al passato l'accertamento di una eventuale responsabilità medica. In altri termini, configurandosi

la medicina sempre più come scienza e sempre meno come Arte, il giudizio sulla improprietà di un determinato trattamento medico non può essere affidato all'intuito clinico del consulente tecnico d'ufficio o del perito, o a sommarie valutazioni (per quanto possano provenire da professionisti dotati di grande autorevolezza), ma deve formarsi attraverso una serie di passaggi che partano da una analitica disamina dei fatti e della documentazione sanitaria, passino al vaglio della competenza e della esperienza del professionista designato dal giudice come proprio ausiliario (che dovrà giovare anche della migliore letteratura scientifica in materia), ed entrino in un procedimento logico che sostenga razionali e basate motivazioni che, finalmente, conducano al giudizio finale.

Un ulteriore elemento di difficoltà è dato dalla estrema parcellizzazione della medicina, divisa in molte subspecialità nell'ambito di una stessa disciplina; il che impone all'ausiliario del magistrato il possesso di una competenza e di una esperienza nell'ambito della subspecialità relativa alla prestazione in oggetto ed al conseguente danno lamentato.

Inoltre, la interdisciplinarietà, che sempre più caratterizza la

gestione di molti casi clinici, introduce un ulteriore fattore di complicazione nell'attribuzione di specifiche responsabilità a carico delle singole figure di sanitari a diverso titolo coinvolte e/o

“
Il riconoscimento ingiusto di una colpa sanitaria non si esaurisce con la condanna del medico ma, nel tempo, causa danni di ben più ampia portata che investono anche la salute del medico, l'aumento del contenzioso giudiziario, l'aumento dei premi assicurativi, la stessa qualità (condizionandola in modo negativo) delle prestazioni mediche
 ”

a carico della struttura sanitaria complessivamente considerata. Le ulteriori problematiche inerenti all'ambito civilistico e relative alla responsabilità della struttura sanitaria e all'inversione dell'onere della prova (sostenuta sia in dottrina che nella giurisprudenza della Cassazione), complicano ulteriormente il processo valutativo del consulente tecnico d'ufficio e del perito prima e poi del giudice.

Infine, la rapida evoluzione delle conoscenze nella medicina e la altrettanto rapida diffusione ed applicazione delle stesse nelle varie realtà assistenziali unitamente ai cronici e gravi ritardi della Giustizia, fanno sì che l'ausiliario, per adempiere in modo ottimale al proprio incarico, debba possedere una conoscenza di tipo storico sulla disciplina e sulla sua evoluzione negli anni (spesso il consulente tecnico ed il perito si trovano a dover esprimere un parere su fatti accaduti anche diversi anni prima).

L'ausiliario del magistrato deve, al fine di meglio adempiere all'incarico ricevuto, considerare nel loro giusto valore questi fattori che collocano la consulenza tecnica d'ufficio e la perizia in una prospettiva diversa da quella di appena qualche decennio addietro e adottare, come si dirà in seguito, tutti gli accorgimenti

necessari per evitare azioni od omissioni che possano inficiare la validità (formale e/o sostanziale) della consulenza stessa.

ASPETTI PROCEDURALI E FORMA DELLA CONSULENZA TECNICA E DELLA PERIZIA

1. La consulenza tecnica d'ufficio nel processo civile

L'art. 61 c.p.c. stabilisce che il giudice civile può, quando necessario, farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte negli speciali albi tenuti dal presidente del tribunale. È possibile per il giudice, però, anche nominare un professionista iscritto all'albo tenuto presso un altro tribunale, ovvero non iscritto in alcun albo: in tali casi, però, è necessario che sia sentito il presidente del tribunale. In casi particolari, il giudice può anche nominare un collegio di consulenti.

Il consulente viene nominato dal giudice con un'ordinanza comunicata all'interessato, nella quale viene indicata la data dell'udienza alla quale l'ausiliario deve comparire.

Il consulente è tenuto a compiere tutte le indagini che gli sono richieste dal giudice e a fornire, in udienza o in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede.

Vi è l'obbligo per il professionista di prestare la propria opera, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione. La violazione dell'obbligo di assumere l'incarico configura il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti, punito con la reclusione sino a sei mesi dall'art. 366 cod. penale.

Il consulente che ritiene di non accettare l'incarico o colui che intende astenersi deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza fissata. Spetta poi al giudice provvedere in merito.

Il consulente, poi, può essere ricusato dalle parti, nel termine di tre giorni prima dall'udienza fissata per il conferimento dell'incarico. Ciò può avvenire negli stessi casi in cui egli può essere ricusato dal giudice, ipotesi previste dall'art. 51 c.p.c.: se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; se ha

deposto nel giudizio come testimone o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico in altra fase; se è tutore, curatore, amministratore di sostegno di una delle parti ed altri casi.

Anche sulla ricsuzione del consulente (e cioè se ci siano motivi legislativamente previsti perché le parti possano rifiutare che egli presti la propria attività nel caso che li riguarda) decide il giudice della causa.

All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico, il giudice deve ricordare al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e questi giura di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore, esprimendo in quella sede il suo parere; compie, anche fuori della circoscrizione del tribunale, le indagini demandategli, da sé solo (come capita quasi sempre) o insieme col giudice. Può anche essere autorizzato a chiedere chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e ad eseguire esami, calchi e rilievi o altro.

Le parti possono in ogni caso intervenire alle operazioni di persona o tramite i propri consulenti tecnici e difensori; essi possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze. Per tale motivo il consulente tecnico d'ufficio deve dare avviso alle parti (o meglio: ai loro difensori ed anche ai consulenti tecnici, qualora le parti abbiano chiesto che questi partecipino alle operazioni) del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le operazioni.

In occasione della nomina del consulente tecnico d'ufficio, il giudice assegna un termine entro il quale le parti possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Questi, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, autorizzato, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Delle operazioni peritali deve essere redatta verbalizzazione.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve redigere una relazione scritta, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

Dal luglio 2009, la legge processuale prevede che la relazione deve essere preventivamente trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice, il quale fissa anche

il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice.

È molto importante il rispetto della tempistica dettata dal giudice, onde consentire l'esaurimento delle operazioni nel minor tempo possibile ed assicurare ragionevole durata al processo; inoltre, si ricordi che, in caso di ritardi, il consulente tecnico è responsabile disciplinarmente e penalmente - per omissione d'atti d'ufficio -; e, inoltre, può essere condannato a risarcire i danni provocati all'Erario per le somme che debbano essere pagate dallo Stato in ragione dell'eccessiva durata del processo. Il giudice ha in ogni caso la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

2. La perizia nel processo penale

Anche nel processo penale, ai sensi dell'art. 220 c.p.p., è ammessa la perizia (che è l'equivalente della civilistica consulenza tecnica d'ufficio) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Anche nel processo penale possono essere nominati più periti, ma solo quando le indagini e le valutazioni risultino di notevole complessità ovvero richiedano distinte conoscenze in differenti discipline.

Sussiste anche in questo caso l'obbligo, per il professionista, di prestare la propria attività, sotto pena di sanzione penale, mentre l'art. 222 c.p.p. enumera alcuni soggetti che non possono prestare l'ufficio di cui si sta trattando.

L'astensione e la ricsuzione sono possibili nelle medesime ipotesi dettate per il giudice penale. La dichiarazione di astensione o di ricsuzione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere.

In ordine all'astensione o alla ricsuzione decide il giudice che ha disposto la perizia.

La nomina del perito spetta al giudice, con ordinanza in cui viene anche sommariamente enunciato l'oggetto delle indagini e fissata la data per il conferimento dell'incarico. In alcuni casi, specificamente previsti dall'art. 224-bis c.p.c., la legge prevede (disciplinandola) l'esecuzione coattiva di atti che, pur necessari ai fini degli accertamenti medici, sono idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA ed altri accertamenti medici.

Il conferimento dell'incarico segue le ritualità stabilite dall'art. 226 c.p.p. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dalla legge, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previsti dalla legge penale



L'aggiornamento degli Albi (e quindi la possibilità di scelta del Consulente tra medici esperti nelle varie discipline) ed il coinvolgimento delle società scientifiche costituiscono un primo passo per la redazione di una consulenza/perizia qualitativamente accettabile



e lo invita a rendere la dichiarazione di impegno. Il magistrato indica quindi al perito i quesiti a cui rispondere, nel contraddittorio con le parti e con i tecnici presenti.

Il perito potrebbe anche eseguire immediatamente gli accertamenti necessari, rispondendo oralmente ai quesiti. Più frequentemente, egli si vede concesso un termine, non superiore a novanta giorni, prorogabile anche più volte di trenta giorni, per eseguire gli accertamenti necessari, eventualmente anche servendosi di ausiliari dietro autorizzazione del giudice, e formulare le risposte richieste, di regola per iscritto.

Al fine di adempiere al suo incarico, il perito può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti

e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ed anche a chiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone. Qualora sorgano questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è ovviamente rimessa al giudice, senza che ciò comporti la sospensione delle operazioni stesse.

Quando le operazioni peritali non vengano eseguite nell'immediatezza, subito dopo il conferimento dell'incarico, il perito indica ai soggetti coinvolti nel processo il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali, indicazione di cui si dà atto nel verbale. Le successive comunicazioni di continuazione delle operazioni che richiedano più sedute vengono date informalmente.

Anche nel processo penale le parti (il pubblico ministero e le parti private: imputato, parte civile, responsabile civile) possono nominare dei consulenti tecnici di parte, in numero non superiore a quello dei periti, che assistono al conferimento dell'incarico al perito. Le parti possono presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni delle quali il perito deve dare atto nella relazione.

L'art. 231 c.p.p. enumera i casi in cui il perito può essere sostituito: se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta, o ancora se svolge negligenza l'incarico affidatogli; in tali casi, il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute. Dopo essere stato citato a comparire per discollarsi, il perito sostituito può anche essere condannato dal giudice al pagamento di una sanzione pecuniaria

3. La consulenza tecnica di parte nel corso delle indagini preliminari

Si è già accennato all'ipotesi che il pubblico ministero possa nominare un proprio consulente tecnico, non solo nel processo, quale consulente di parte, ma anche nella fase delle indagini. Ciò avviene quando il magistrato dell'accusa debba procedere a qualsiasi operazione tecnica per cui siano necessarie specifiche competenze.

L'ausilio al pubblico ministero non può essere rifiutato, altrimenti il professionista commetterebbe il già segnalato reato previsto dall'art. 366 c.p.

Il consulente può essere autorizzato dal magistrato ad assi-

stere a singoli atti di indagine. Su autorizzazione del giudice o, in alcuni specifici casi previsti dall'art. 359-bis c.p.p., dello stesso pubblico ministero, è possibile procedere al prelievo coattivo di materiale biologico.

Può accadere che l'accertamento demandato al consulente tecnico sia irripetibile (si pensi all'autopsia). In tale caso, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori vengono notiziati del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

I difensori nonché i consulenti tecnici delle parti private eventualmente nominati acquisiscono così diritto ad assistere al conferimento dell'incarico, a partecipare agli accertamenti ed a formulare osservazioni e riserve.

Le operazioni peritali, quindi, si svolgono nel contraddittorio.

A questo punto appare opportuno lamentare che il perito del pubblico ministero non sempre, e spesso in modo insufficiente, agiscono nella fase delle indagini preliminari la necessari azione di "filtro" che consiste nello stralciare la posizione di figure sanitarie che non parteciparono alla gestione del paziente o parteciparono in modo molto marginale o sicuramente non meritevoli di ulteriori indagini a loro carico. È superfluo rilevare che una più prudente gestione delle indagini preliminari unitamente alla formulazione di mirati quesiti al perito, restringendo la cerchia degli indagati, consentirebbe una migliore economia e gestione del processo (oltre ad evitare i disagi per tutti quei sanitari che vengono indagati e che poi vengono discollati).

4. La tecnica redazionale della perizia

Eseguiti gli accertamenti demandati l'ausiliario del giudice deve esporne i risultati per mezzo della relazione, di regola scritta.

La relazione di consulenza tecnica e di perizia medica dovrà essere composta da:

- **un'epigrafe**, in cui vengono indicati gli estremi del procedimento (e, nel processo civile, anche delle parti);
- **una parte narrativa**, in cui si dà atto di tutte le operazioni svolte (a corredo di tale parte vi è, di regola, il verbale che rappresenta per iscritto le operazioni svolte);
- **una parte descrittiva** dei documenti esaminati e dell'esame obiettivo, e cioè l'illustrazione complessiva dei fatti su cui si basa la sua valutazione;
- **una parte valutativa**, detta anche discussione medico-legale, in cui il professionista espone

le proprie considerazioni;

- **un'eventuale esame delle note critiche ricevute dalle parti** (meglio: dai loro difensori e consulenti);

- **una parte conclusiva**, in cui vengono brevemente ricapitolate le conclusioni cui si sia giunti.

Nello svolgimento della relazione, il consulente tecnico e il perito debbono tenere conto dell'uso processuale che si farà di tale relazione e del fatto che i destinatari della stessa (il giudice, in primis, ma anche le parti, pubblica o private) non sono dei tecnici.

Grande attenzione deve essere dunque accordata al linguaggio, che non deve mirare a dare sfoggio di sapienza, ma deve essere comprensibile, con eventuale spiegazione dei termini tecnici che non siano di uso frequente in ambito giudiziario evitando sigle tecniche o abbreviazioni tenendo presente che viene apprezzata la chiarezza comunicativa e non la pseudo-sapienza di un linguaggio oscuro e altisonante.

Così, nell'illustrare i risultati del proprio lavoro, l'ausiliario del giudice non deve dare per scontata alcuna nozione che, pur palese per un tecnico, tale potrebbe non essere per un giurista o anche per la parte in causa.

Il consulente ed il perito debbono curare di dare risposta a tutti i quesiti indicati dal giudice, evitando però di trattare profili non richiesti o comunque non pertinenti.

QUALITÀ DELLA CONSULENZA/PERIZIA

Alla luce della delicatezza particolare dell'Ufficio dell'ausiliario del giudice, che, come già detto, deve fornire a quest'ultimo il necessario supporto tecnico che gli consenta di giungere ad una corretta valutazione dell'operato del medico, è evidente che tutti i soggetti che vengano a rivestire un ruolo nel corso del processo debbano necessariamente convenire sulla necessità di ricercare (e di applicare) tutti quegli accorgimenti tesi ad ottenere una maggiore "qualità" della consulenza tecnica.

1. Scelta del consulente/perito ad opera del giudice

Una importante condizione (necessaria ma non sufficiente), per ottenere una consulenza tecnica o una perizia di qualità consiste in una adeguata scelta, da parte del giudice, del consulente.

Purtroppo, poiché la scelta deve essere operata, in particolare nel processo civile, tra i professionisti iscritti all'apposito albo tenuto presso il tribunale, e poiché spesso questo è carente in ordi-

ne alle competenze dei numerosissimi professionisti iscritti nelle specifiche branche cliniche e nelle sub-specializzazioni, la scelta può spesso risultare inadeguata. A tal proposito va ricordato che in ambito europeo sono state ufficialmente riconosciute alcune sub-specialità facenti parte della disciplina ostetrico-ginecologica e precisamente le seguenti: medicina della riproduzione, uro ginecologia, oncologia ginecologica, medicina perinatale, diagnostica per immagini.

Molto opportunamente il recente decreto Balduzzi (Legge 08.11.2012 n° 189, G.U. 10.11.2012) al comma 4 dell'art. 3 dispone l'aggiornamento degli Albi "con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche". L'aggiornamento degli Albi (e quindi la possibilità di scelta del Consulente tra medici esperti nelle varie discipline) ed il coinvolgimento delle società scientifiche costituiscono un primo passo per la redazione di una consulenza/perizia qualitativamente accettabile.

D'altronde, la preoccupazione che incarichi tanto delicati vengano affidati a medici non adatti allo scopo precipuo viene manifestata dalla stessa Federazione Medica che all'art 62 del recentissimo (2014) Codice Deontologico ricorda che "... l'accettazione di un incarico medico-legale deve essere subordinata all'effettivo possesso delle specifiche competenze richieste dal caso; (...) Qualora un medico con competenze specialistiche cliniche sia incaricato di esprimere pareri tecnici in funzione medico legale in casi di particolare complessità clinica e ancor più in ambito di responsabilità professionale sanitaria, dovrà associarsi nello svolgimento dell'incarico con uno specialista in medicina legale. Parimenti, nelle medesime circostanze, lo specialista medico legale deve richiedere l'associazione con un collega di comprovata competenza nella disciplina interessata (...)" L'accettazione di un "incarico deve essere subordinata al possesso delle competenze richieste dal caso...e alla sussistenza di un'adeguata competenza medico-legale e scientifica in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame" lasciando intendere che la specializzazione in quella determinata disciplina può non essere sufficiente e alla sussistenza di competenza medico-legale e tecnica; e, finalmente, specie nei ca-

si di responsabilità professionale impone di associare il clinico al medico legale (e viceversa).

In particolare, e con particolare riferimento alla specializzazione ostetrico-ginecologica, occorre considerare i seguenti fattori.

a) Il Medico-legale, da solo, non può risolvere rilevanti questioni di responsabilità professionale in quanto, pur in possesso della forma mentis medico-legale, manca del complesso di nozioni tecnico-scientifiche tipiche di quella disciplina che consentano un giusto inquadramento del caso.

b) Come più sopra accennato l'evoluzione e la parcellizzazione della Medicina ha portato all'affermazione delle cosiddette sub-specialità, in modo tale che una specializzazione classica come l'Ostetricia rappresenta la matrice per varie sottodiscipline (ecografia

“

Purtroppo non si può sottacere quanto avvenuto negli ultimi anni in cui sono stati affidati incarichi di particolare delicatezza o a medici legali non affiancati da ginecologi o, ancora peggio, a esperti di altre discipline

”

ostetrica, ecografia ginecologica, colposcopia, oncologia, patologia ostetrica, menopausa, endocrinologia ginecologica, etc.) per cui un ginecologo per quanto esperto e, financo autorevole, in una sub-specialità può non esserlo (e quasi mai difatti lo è) in una sub-specialità di tipo diverso.

c) Esistono medici che hanno informato la loro carriera in ambiti diversi da quelli assistenziali in senso stretto (ricerca, didattica, medicina amministrativa o altro) per cui non hanno una pratica diretta nella sub-specialità, tale da essere posto in condizione di esprimere un parere che rifletta la necessaria serenità, competenza ed esperienza.

ni in cui sono stati affidati incarichi di particolare delicatezza o a medici legali (non affiancati da ginecologi) o, ancora peggio, a esperti di altre discipline. Ed invero, non è assolutamente accettabile una relazione di consulenza tecnica o di perizia che sia elaborata unicamente sulla base di reminiscenze scolastiche o a seguito della consultazione di qualche desueto manuale di Ostetricia o di qualche estemporaneo articolo tratto dalla Letteratura. Si vuole significare che le "informazioni" non possono sostituire (ma solo integrare e sostanziare) la "formazione"; non basta leggere di un determinato argomento per essere esperti di quell'argomento, così come non basta leggere le leggi per essere esperti di diritto.

In definitiva, i requisiti necessari perché il consulente tecnico e il perito possano espletare nel modo migliore l'incarico affidatogli sono costituiti da: specializzazione nella subdisciplina in questione, possesso di una solida esperienza pratica nella stessa subdisciplina e capacità di inquadrare il caso in questione con mentalità medico-legale (su questo punto rilevante è il contributo che può dare il medico-legale).

2. Accettazione dell'incarico da parte del medico

Il medico che sia stato nominato consulente tecnico o perito e che ritenga di non avere le necessarie competenze per affrontare il caso in questione e la forma mentis medico-legale (la capacità cioè di guardare a fatti medici con mentalità giuridica), deve richiedere al giudice di essere esonerato dall'incarico, essendo ben conscio che tale rinuncia non significa un'ammissione di inadeguatezza clinica o medico-legale in genere, ma è dettata dalla (meritoria) consapevolezza da parte del medico dell'importanza dell'Ufficio di consulente.

D'altronde, un tale atteggiamento, oltre che essere dettato da regole di ordinario buonsenso, risulta essere perfettamente in linea con le più cogenti prescrizioni del codice deontologico dell'Ordine dei medici che ha avvertito la necessità di dedicare uno specifico articolo a tale problema (cnf il già citato art 62 del Codice di Deontologia medica). L'accettazione di un incarico di ausiliario del magistrato relativo ad una questione su cui non si abbiano le necessarie conoscenze e la dovuta esperienza è quindi da evitare; in caso contrario non può non essere ravvisato in tale atto (accettazione dell'incarico) un comportamento dettato da un'imprudenza/imperizia sicuramente censurabile.

Si consideri, inoltre, che la partecipazione al processo di altri soggetti esperti, e ci si riferisce ai consulenti di parte, fa sì che il difetto di preparazione del consulente venga evidenziato e che, pertanto, **lo stesso possa essere chiamato a rispondere del proprio operato a titolo di colpa grave qualora commetta errori grossolani.**

3. Formulazione dei quesiti e funzione di "filtro"

Per evitare, specie in ambito penale, inutili appesantimenti del processo e di chiamare in causa persone estranee alla vicenda è necessario che sia attivata, in fase preliminare, una adeguata funzione di "filtro". Un recente studio dell'Istituto di Medicina Legale dell'università Cattolica del Sacro Cuore riguardante la Procura di Roma ha dimostrato come per ogni cento medici indagati solo uno viene condannato. Si potrebbe dire che un tale dato rifletta una sostanziale impunità del medico. Ma così non è: infatti non vengono distinte all'inizio delle indagini le posizioni dei singoli medici per cui la maggior parte di loro non vengono scagionati subito ma devono aspettare la trafila processuale anche nel caso in cui siano palesemente estranei alla vicenda o palesemente esenti da colpa. Per evitare una tale distorsione (che appesantisce il procedimento e che per il medico è comunque fonte di ansia e di apprensione, di danno patrimoniale per spese di avvocati, di tempo perso e di disdetta o aumento del premio della polizza assicurativa) il Giudice e il Perito potrebbero stralciare le posizioni di tutti quei professionisti che, ictu oculi, siano sicuramente esenti da condotta colposa o non hanno avuto nessun ruolo nella vicenda.

4. Errori di tipo logico-deduttivo del consulente

La pratica peritale permette di individuare alcuni errori di tipo logico-deduttivo che possono inficiare la qualità e non infrequentemente la validità delle conclusioni cui giunge una consulenza. Vengono riportati alcuni esempi.

- **Scarsa oggettività/imparzialità.**

Come ricorda anche il Codice Deontologico, il consulente deve assolvere al proprio Ufficio con assoluta imparzialità, limitando al massimo il proprio potere discrezionale e valorizzando, per converso, tutti i dati obiettivi di cui dispone. È chiaro che alcune valutazioni rimangono sottoposte ad un certo margine di soggettività, ma questa non può essere tale da portare a dare un'interpretazione dei fatti totalmen-

te avulsa o in contrasto stridente con la realtà o, peggio, falsata da insanabili errori.

• **Mancanza di forma mentis medico legale.** L'importanza di tale requisito nel consulente tecnico e nel perito è stata avvertita da secoli e il grande Cazzaniga ammoniva che "quello che distingue la medicina legale degli specialisti in medicina legale da chi svolge attività medico-legali non è la natura dei fatti che ne formano oggetto di studio, ma il metodo col quale essa indaga tali fatti, ed il fine a cui mira, che è di valutarli giuridicamente". Si vuole significare che la conoscenza e la esperienza tecnica da soli possono non essere sufficienti per una consulenza od una perizia di qualità. Infatti, nell'accertamento della responsabilità professionale, bisogna tenere presente che il concetto di imperizia, imprudenza e negligenza e di trasgressione di ordini, regolamenti e discipline (che qualificano secondo il nostro ordinamento la colpa) possiede un suo preciso significato tecnico-giuridico che non sempre e non perfettamente si sovrappone al concetto di imperizia, negligenza, imprudenza e di trasgressione di ordini, regolamenti e discipline in senso clinico-scientifico. Ad esempio, la censurabilità clinica per un determinato comportamento messo in atto da un medico non sempre e non necessariamente si traduce nella affermazione della sua colpa (ad esempio in caso di mancato rispetto di determinate formalità che non abbia cagionato l'evento dannoso di cui si controverte); così come l'errore commissivo od omissivo da parte del medico, quantunque accertato, non rileva ai fini del giudizio qualora non vi sia stato danno o se il danno non è ricollegabile causalmente con l'errore. E la stessa affermazione del nesso di causa in senso giuridico diverge profondamente dal nesso di causa in senso medico (eziopatogenesi delle malattie), ed è diverso a seconda che ci si trovi in ambito penale (laddove non può sussistere alcun **ragionevole dubbio** nella ricostruzione della processione eziologica) o in sede civile (in cui è sufficiente che sia più probabile che un fatto abbia cagionato un determinato evento piuttosto che non).

Tali considerazioni, seppure teoriche e di carattere generale, presentano spesso decisive ricadute pratiche nell'accertamento della responsabilità professionale inerente alla colpa del ginecologo.

• **Riferimento a linee-guida e protocolli.** L'affinamento delle

tecniche diagnostiche, la interdisciplinarietà, la settorializzazione estrema per disciplina, l'esigenza di porre in essere una pratica medica basata sull'evidenza e l'adozione di tecniche di risk management che caratterizzano l'esercizio della medicina moderna hanno portato alla codifica di situazioni predeterminate ed alla definizione di provvedimenti diagnostici e terapeutici che le stesse richiedono attraverso la messa a punto di protocolli e linee-guida. Si ricorda che i protocolli presuppongono una maggiore rigidità applicativa rispetto alle linee-guida, le quali invece vogliono invece rappresentare solo un utile orientamento per l'esercizio dell'attività medica. Le linee-guida, inoltre, non presentano validità assoluta ed in tutti i contesti assistenziali, essendo insita nello stesso concetto di linea-guida la valenza soltanto orientativa e la flessibilità delle stesse in relazione alle specifiche circostanze organizzative, di luogo e di tempo e alle risorse disponibili in quel determinato contesto. Inoltre, va rilevato che essendo le stesse astrattamente paradigmatiche e non essendo tutti i casi clinici uguali ma solo più o meno assimilabili, le stesse linee-guida sono derogabili sulla base delle peculiarità cliniche del caso in questione. Ora, un errore metodologico in cui incorre spesso il consulente tecnico o il perito è quello di pretendere dal medico un comportamento che sia pedissequamente ispirato a linee-guida, magari non proprie del

contesto operativo in cui opera, ma redatte da Società Scientifiche che, per quanto autorevoli, non hanno efficacia normativa, ma, come detto in precedenza, soltanto valore orientativo. E, per converso, l'aver improntato la propria pratica medica alle linee guida non esime tout-court il medico da responsabilità qualora quella particolare situazione clinica avesse richiesto la messa in atto di azioni di tipo diverso rispetto a quanto previsto dalle linee-guida. In definitiva, l'interpretazione pedissequa delle linee-guida, priva della valorizzazione di eventuali rilevanti elementi circostanziali, può portare l'ausiliario del magistrato (più frequentemente quelli che non possiedono specifica e solida esperienza clinica) a trarre fuorvianti ed erronee conclusioni a volte nel senso di una errata affermazione di colpevolezza e altre volte nel senso di una, altrettanto scorretta, affermazione di non colpevolezza. Del resto l'importanza della osservazione delle linee-guida è stata valorizzata dal già citato decreto Balduzzi che all'art. 3 recita: "l'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave". **È auspicabile che tale novità normativa possa evitare quanto nella realtà dei fatti spesso succede e cioè che il medico, per una**

malintesa esigenza di tutela medico-legale, non informi il suo comportamento diagnostico-terapeutico alle linee-guida redatte sulla base della Medicina dell'evidenza e dalle società scientifiche ma che adotti le decisioni assistenziali in osservanza alla giurisprudenza con la conseguenza che vale più una sentenza, talora emanata sulla base di discutibili elaborati peritali, piuttosto che le evidenze di cui la comunità scientifica internazionale dispone.

• **Pretesa di ineccepibile regolarità formale.** Spesso l'operato del medico viene fermamente criticato per la carenza o la precarietà o per il disordine con cui documenta (o non documenta) il proprio operato. È ovvio che completezza, chiarezza e intelligibilità della cartella clinica sono non solo auspicabili, ma anche doverose, in quanto la stessa, in quanto atto pubblico, fa fede fino a querela di falso e costituisce un importante mezzo di prova nel processo. Tuttavia, i medici-legali, ancor prima che il magistrato, dovrebbero tenere nella giusta considerazione il fatto che non sono paragonabili le condizioni di lavoro in cui vengono redatti altri atti pubblici (perizie, sentenze, atti notarili, verbali di sopralluogo) con le condizioni in cui viene redatta la cartella clinica (routine lavorativa fatta di atti non procrastinabili, frequente compilazione al letto del malato, scrittura sulla stessa da parte di vari sanitari e in tempi successivi, necessità di

decisioni immediate, forte componente emotiva del medico etc.). Appare quindi giusto valutare la correttezza della documentazione contestualizzandola nell'ambiente in cui essa è stata redatta, ed eccessivamente penalizzarne per il medico appare concludere nel senso dell'esistenza di una colpa medica solo sulla base della scarsa qualità degli aspetti formali della cartella clinica, anche quando tale deficienza non abbia nessun nesso causale con il danno lamentato o quando sia possibile provare per altre vie (ad esempio: testimonianze) la **sostanziale correttezza e completezza del trattamento medico.**

• **Confondere una diagnosi (o una terapia) "possibile" con una diagnosi (o una terapia) "doverosa" per il medico**

Tale errore ricorre spesso nella pratica peritale relativa alla mancata diagnosi di malformazione fetale, evenienza in cui si può assistere ad attribuzione di colpa nei confronti del ginecologo che non diagnostichi malformazioni la cui diagnosi non è sempre agevole o addirittura impossibile da porre durante la vita prenatale. Infatti, alcuni ausiliari (specie quelli che non possiedono una solida esperienza pratica nella ecografia ostetrica), rifacendosi ad articoli pubblicati su Riviste Scientifiche che riportano la descrizione di una o più diagnosi prenatali di quella stessa patologia, confondono la "possibilità" della diagnosi di quella malformazione con la



“doverosità” di quella stessa diagnosi ai fini dell’attribuzione di una colpa professionale. Ciò rappresenta un evidente errore di metodo, foriero di erronee affermazioni di colpa in capo al ginecologo, per vari ordini di motivi: a) spesso le diagnosi che vengono descritte in Letteratura si avvalgono di elementi di valutazione postumi rilevati alla nascita o di dati desunti dall’esame autoptico del feto malformato; b) il solo fatto che gli Autori di quell’articolo (e lo stesso editore che lo pubblica) ritengano meritevole di segnalazione quella determinata diagnosi significa che la stessa non appartiene alla routine ma all’eccezionalità; c) solitamente agli Autori che pubblicano viene riconosciuta una autorevolezza e una esperienza di molto superiore rispetto alla media e, per di più, gli stessi operano in contesti caratterizzati da elevati standard assistenziali (ottimizzazione delle procedure diagnostiche, disponibilità di apparecchiature superiori, casistica elevata, possibilità di avvalersi di servizi collaterali etc.); d) la possibilità del riconoscimento di un quadro malformativo fetale (specie se raro o comportante minime alterazioni morfo-strutturali) è non di rado legata a circostanze fortuite (atteggiamento fetale, epoca gestazionale, buona trasmissione degli echi, contrasto del liquido amniotico, precedente esperienza di quell’operatore, raccordo anamnestico, etc.) del tutto indipendenti dalla bontà dell’operato del ginecologo.

• **Il non riportare la valutazione dell’operato del ginecologo al contesto di luogo, di tempo e di risorse disponibili nel momento in cui si verificò il fatto.** L’ausiliario del giudice che debba valutare l’operato di un ginecologo non può fare a meno di considerare tutte le circostanze del momento in cui si è verificato il fatto, giacché le stesse possono condizionare in modo decisivo il giudizio sull’operato del ginecologo.

È evidente che una mancata diagnosi della stessa malformazione fetale (e a parità di altre variabili) può non comportare colpa per un ginecologo che operi in un centro periferico e con macchinari desueti (e sempre che la colpa non sia invece riscontrabile nel non aver indirizzato il paziente, ove possibile, verso una struttura meglio attrezzata), mentre può assurgere a comportamento colposo per un ginecologo che operi in un Centro di riferimento e con apparecchiature di ultima generazione. Anche il non diagnosticare una malformazione in un feto a rischio per una determinata mal-

formazione (o per anamnesi positiva, o per dubbio diagnostico avanzato da altro ginecologo, o in seguito ad uno specifico quesito) assume un diverso significato (meritevole cioè di maggiore severità) rispetto ad un esame eseguito su feto non a rischio e in assenza delle precedenti condizioni.

Rapportare i fatti all’epoca di esecuzione dell’esame significa fare riferimento alle possibilità e ai limiti diagnostici della metodica ecografica tipici di quell’epoca e non dell’epoca attuale e tenere conto dei sopravvenuti miglioramenti tecnologici e metodologici che possono condizionare, talora in modo decisivo, l’efficacia diagnostica dell’esame. La diagnostica ecografica, infatti, si evolve in continuazione e migliora la propria accuratezza sia per il maggiore potere di risoluzione delle immagini, sia per una più accurata metodologia adottata dagli ecografisti nella conduzione dell’esame, sia per l’identificazione di specifici fattori di rischio per determinate malformazioni fetali, sia per la migliore definizione nosologica di alcuni quadri malformativi. Analogamente le linee-guida desunte dalla Letteratura internazionale a volte sono inapplicabili negli ospedali periferici in quanto la loro applicazione presuppone risorse (tecniche, umane e logistiche) di cui non sempre i piccoli ospedali dispongono. È evidente che la giusta considerazione di queste variabili nell’affermazione della colpa di un ginecologo che non abbia diagnosticato una malformazione fetale può essere richiesta solo ad un ausiliario che abbia esperienza consolidata e pratica nella disciplina.

• **Il non tenere in considerazione o il non richiedere accertamenti ed esami in fase di consulenza tecnica e di perizia sicuramente o probabilmente dirimenti.** L’esigenza di completezza della valutazione operata dall’ausiliario del magistrato, impone a questi di valutare la questione nella sua interezza e di acquisire, qualora necessitano e siano ammessi dalle regole processuali applicabili e dalle istruzioni impartite dal magistrato, ulteriori elementi di valutazione attraverso prescrizione di esami, approfondimenti anamnestici, pareri di sanitari esperti nella disciplina attinente agli approfondimenti o altro. Pur essendo accordato un potere discrezionale all’ausiliario nella esecuzione o meno di tali atti, si ritiene che, qualora l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione probabilmente o quasi certamente in grado di dirimere la questione (o un aspetto decisivo della stessa), specie se richie-

sta dal Consulente di Parte e laddove il professionista incaricato dal magistrato ritenga che la stessa richiesta non sia inutile e non abbia intenti meramente dilatori e pretestuosi, finisca in qualche modo con il diventare doverosa per il consulente tecnico/perito. Allo stesso modo, in linea con il Codice deontologico, la richiesta di una Consulenza Collegiale (che preveda oltre all’opera del ginecologo anche quella del medico-legale e/o quella di esperti di discipline mediche su cui verte il giudizio), ove necessario, oltre a riflettere un atteggiamento prudentiale dell’ausiliario, concorre ad una migliore qualità e completezza dell’operato del professionista.



È evidente che una mancata diagnosi della stessa malformazione fetale può non comportare colpa per un ginecologo che operi in un centro periferico e con macchinari desueti, mentre può assurgere a comportamento colposo per un ginecologo che operi in un Centro di riferimento e con apparecchiature di ultima generazione



Ancora più censurabile è il comportamento di quei consulenti/periti che non prendono in nessuna considerazione dati documentali che da soli sono in grado di risolvere il problema permettendo di affermare o negare in modo categorico la colpa del medico (ad esempio affermare la presenza di una asfissia fetale senza prendere in considerazione il valore dell’emogasanalisi presente nella documentazione che esclude, da solo, la presenza di asfissia fetale).

LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

È stata già sottolineata l’importanza dell’incarico dell’ausiliario del giudice, in quanto una consulenza tecnica ed una perizia affidabile rappresentano un di-

ritto per i medici coinvolti nel processo, per il magistrato che l’ha disposta e per le parti, al fine di poter ottenere una corretta dialettica processuale, e per il cittadino che promuove il giudizio ai fini del riconoscimento dei propri diritti e, in una prospettiva di ampio respiro, costituisce un rilevante interesse per tutta la società civile.

Nei precedenti paragrafi sono stati riportati i più importanti fattori (sia formali che sostanziali) che nel percorso valutativo inducono più frequentemente il consulente tecnico ed il perito (e finalmente il giudice) a conclusioni fuorvianti ed errate; e vengono suggeriti alcuni accorgimenti di carattere generale in grado di innalzare il **livello qualitativo** di una consulenza. È evidente che, maggiore è la qualità di una Consulenza, meno probabile è il rischio per un ausiliario del giudice di essere chiamato a rispondere per colpa grave in relazione al suo operato.

Il già citato articolo 62 del Codice di Deontologia Medica contiene i più importanti principi cui il medico deve ispirare la sua azione nelle attività medico-legali che si integrano con quanto disposto dalle leggi civili e penali.

Il consulente tecnico ed il perito sono altresì responsabili disciplinarmente secondo le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e del codice di procedura penale.

L’art. 19 disp. att. c.p.c., intitolato Disciplina, stabilisce che la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell’associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

L’inadempimento o l’erroneo adempimento degli obblighi derivanti dall’incarico professionale conferito al professionista, dunque, lo rendono responsabile disciplinarmente, e lo sottopongono alle sanzioni che sono determinate dal successivo art. 20 disp. att. c.p.c. che consistono, secondo la gravità della condotta, nell’avvertimento, nella sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno, nella cancellazione dall’albo.

Per il giudizio disciplinare, in base al combinato disposto degli artt. 19 e 14 disp. att. c.p.c., è competente un comitato formato dal presidente del tribunale, che lo presiede, dal procuratore della Repubblica e da un profes-

sionista iscritto nell’albo professionale, designato dal consiglio dell’ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l’iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici.

Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è disciplinato dalla legge. Prima di promuovere il procedimento disciplinare, il presidente del tribunale contesta l’addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta. Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.

Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo ad un comitato composto dal presidente della locale corte d’appello, dal procuratore generale presso lo stesso ufficio e da un presidente di sezione della corte d’appello. Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n.15027 5 agosto 2004), il provvedimento sanzionatorio ha natura amministrativa, e non è impugnabile mediante ricorso per cassazione.

Quanto ai periti nel processo penale, l’art. 70 disp. att. c.p.p. prevede che agli iscritti nell’Albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell’incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione dall’albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione. I presupposti di applicazione delle sanzioni e la loro tipologia, come è evidente, corrispondono a quelli previsti dalle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari, il presidente del tribunale contesta l’addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte, se del caso, informazioni, il comitato delibera sulle sanzioni da applicare.

Entro quindici giorni dalla notificazione della decisione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio professionale cui l’interessato appartiene ovvero da loro delegati.

Della Commissione non posso-

no far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo. La Commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Il consulente tecnico, oltre alla già segnalata possibilità di incorrere nel reato di omissione di atti d'ufficio laddove non esegua i compiti per lui obbligatori, è anche responsabile penalmente, ai sensi dell'art. 373 c.p., per il caso di falsa perizia.

Secondo la norma sanzionatoria, il perito che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà dolosamente parere o interpretazioni mendaci, o, sempre dolosamente, afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici e l'interdizione dalla professione medica.

Il codice civile (art. 64 cpc) prevede pene severe per il consulente tecnico "Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relative ai periti (1).

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a diecimilatrecentoventinove euro (2). Si applica l'articolo 35 del Codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti (3), ferma restando la potestà sanzionatoria dell'Ordine dei Medici che può giungere fino alla sospensione dall'esercizio della professione.

Quanto alla responsabilità ci-

vile del consulente tecnico d'ufficio o del perito, ci consta un solo precedente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 1545 25 maggio 1973). In quell'occasione, il giudice di legittimità ebbe modo di precisare che all'attività del consulente tecnico non possono applicarsi gli schemi privatistici dell'adempimento e dell'inadempimento, in quanto egli non è vincolato alle parti da un rapporto di prestazione d'opera.

Il consulente, infatti, svolge nell'ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliario

del giudice, nell'interesse generale e superiore della giustizia, con responsabilità, oltre che penale e disciplinare, anche civile, che si manifesta nell'obbligo di risarcire il danno che, come qualsiasi pubblico funzionario, egli abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all'ufficio. La responsabilità del consulente tecnico d'ufficio o del perito, quindi, deve essere parametrata non a quella del professionista che non esegue correttamente la prestazione di cui sia stato incaricato, ma a quella del funzionario che risponde nei confronti

delle parti (secondo l'art. 64 c.p.c. in ogni caso di violazione gravemente colposa nell'esecuzione degli atti è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti) e della stessa amministrazione (ed in tal caso si tratta di responsabilità erariale che viene valutata dalla Corte dei conti: Corte dei Conti, Sez. Sicilia, 10 giugno 2010, n. 1228); il risarcimento dovuto concerne i danni cagionati dalla violazione dei doveri derivanti dall'ufficio svolto. È chiaro che la norma si riferisce ai danni provocati dal compimento degli atti tipici dell'incarico conferito, mentre non sem-

bra che la responsabilità possa derivare da un errore di valutazione, in quanto non è idoneo, siccome filtrato dalla decisione finale del giudice, nel contraddittorio tra le parti, a provocare direttamente danni alle parti.

Infine, si segnala, come già anticipato, che il consulente che concorra, col proprio comportamento inadeguato, a prolungare i tempi del processo, sino a renderli irragionevoli, può essere tratto in giudizio dinanzi alla Corte dei Conti ed essere condannato a risarcire i danni provocati all'Erario, che per tali ritardi debba indennizzare il cittadino coinvolto nel processo. **Y**



8 semplici raccomandazioni

1. Non accettare un incarico di perito/consulente se non si è sicuri di essere in grado di espletarlo
2. Qualora siano necessarie competenze particolari chiedere un consulto (quantomeno informale) ad un medico che possieda quelle competenze
3. Non sposare in modo preconcetto una tesi ma formare il proprio convincimento solo dopo aver esaminato attentamente e serenamente ponderato tutti gli elementi di valutazione
4. Nel corso delle operazioni peritali o di consulenza non solo essere ma anche apparire imparziale
5. Prestare attenzione e tenere del debito conto le osservazioni delle parti
6. Cercare di non cadere negli errori discussi nel capitolo
7. Rispettare le formalità di legge nell'espletamento dell'incarico
8. In caso di dubbi procedurali consultarsi con il giudice